



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione

Ufficio I

Agli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

e, p.c. Codacons sede legale Roma
viale G. Mazzini, 73
00195 Roma

Procura della Repubblica presso
Tribunale di Roma
Piazzale Clodio (Via Golametto, 12)
00195 Roma

Oggetto: Esposto-Denuncia diffusione di sale slot destinate ai minori (REDEMPTION TICKET).
Rif. Prot. n. 124/D/2015

Si trasmette l'esposto denuncia a firma del Codacons di Roma le S.S.L.L. sono invitate ad effettuare tramite le Istituzioni Scolastiche del proprio territorio, tutte le verifiche concernenti quanto asserito nell'esposto in parola.

Tanto premesso si rimane in attesa di conoscere gli esiti degli accertamenti effettuati e degli eventuali provvedimenti assunti.

Il Dirigente
Maria Assunta Palermo

CODACONSSede legale ROMA viale G. J. ... ini 73 Tel. 06.3725809 Fax 06.3701709 cap 00195 e.mail: info@codacons.itwww.codacons.it**PROMOTORE DI CASPER****COMITATO CONTRO LE SPECULAZIONI ED IL RISPARMIO**

PROT. N. 124/D/2015
 (da citare nella risposta)

PROCURA DELLA REPUBBLICA
 PRESSO IL TRIBUNALE DI
 ROMA

Piazzale Clodio (Via Golametto, 12)
 00195 ROMA (RM)

Ill.mo Presidente del Consiglio

Dott. Matteo Renzi

Palazzo Chigi

Piazza Colonna, 370

00187 - Roma

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Sede legale - Via Mario Carucci, 71

00143 - Roma

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Vice direzione Generale - Area Monopoli

Piazza Mastai, 11 - 00153 Roma

Fax 06/58572200

pec monopoli.ufficiovicedirettore@pec.aams.it

Al Dipartimento Politiche Antidroga

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Via della Ferratella in Laterano 51

00184 - Roma

Fax : 06 67796843

CODACONS è associazione di consumatori iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art.137 del D.Lgs n. 206/05 (Codice del Consumo) con decreto del Ministero dell'Industria 15 maggio 2000 e, come tale, componente del CNCU - Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti e legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla speciale procedura ex artt. 139 e 140 dello stesso decreto.

E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ex d.Lgs.460/97, Associazione di Volontariato riconosciuta - ex lege 266/91 ed Associazione di Protezione ambientale riconosciuta - l.349/86

Email: direzionecdpa@governo.it

Pec: direzionecdpa@pec.governo.it

Al Ministro della Salute

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

FAX: 0659946217

Email: segretariato.generale@sanita.it

Pec: seggen@postacert.sanita.it

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM)

pec: urp@postacert.istruzione.it

pec: urp@istruzione.it

Alla Guardia di Finanza

Viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma (RM)

Pec comando.generale@pec.gdf.it

**OGGETTO: ESPOSTO –DENUNCIA SULLA DIFFUSIONE DI SALE SLOT “DESTINATE”
AI MINORI (REDEMPTION TICKET)**

ESPOSTO – DENUNCIA

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Ursini, nato a San Cipriano D'Aversa, il 29.01.1949, C.F. RSNNGPP49A29H798I, nella sua qualità di legale rappresentante del CODACONS – Associazione per la tutela dell'ambiente e dei diritti dei consumatori e degli utenti, con sede in Roma Viale Giuseppe Mazzini, 73, espone quanto segue.

Premesso che

- Il Codacons ha tra i propri associati, anche consumatori interessati al settore dei giochi, dei concorsi a premio, delle lotterie e delle scommesse, i quali subiscono una lesione diretta, concreta ed attuale derivante dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori in materia (sia pure ai fini, peculiari, qui considerati, di tutela della salute) ed è per questo che nel tempo ha intrapreso una serie di azioni nell'ambito della prevenzione del gioco d'azzardo patologico, nonché di avere coadiuvato in modo fattivo l'attività dello Stato e delle Regioni, unitamente ad AAMS (da ultimo, nell'incontro svoltosi presso la Segreteria della Conferenza Unificata Stato -

Regioni il 21.11.2011), nel complesso iter finalizzato all'adozione del decreto interministeriale, previsto dall'art. 1, comma 70, della l. n. 2201/2010, recante le "linee d'azione per la prevenzione, il contrasto ed il recupero di fenomeni di ludopatia conseguente a gioco compulsivo".

- Il Codacons, (si v. cit. art. 2 comma nr. 7) "*promuove iniziative per valutare le misure più efficaci, anche di prevenzione, per tutelare le famiglie e i giovani al fine di contrastare la diffusione del gioco d'azzardo, il fenomeno della dipendenza grave e la ludopatia e per tutte le altre situazioni di vessazione ai danni di giovani consumatori e delle loro famiglie*" legittimato ad agire ed attivare i conseguenti strumenti giurisdizionali in forza delle note pronunce: ordinanza Tar Lazio 3265/2013; sentenza Tar Lazio 7028/2012; sentenza Consiglio di Stato decisione 359/2010; sentenza Tar Lazio nr 7970/ 2009; Consiglio di Stato ordinanza n. 103 del 24 gennaio 1997 sez. iv.; Sentenza TRGA – sezione Bolzano del 2.04.2014.

- Il CODACONS è stato inserito, giusto decreto direttoriale Aams del 7 ottobre 2013 nr. UD/UVD/2427/13 nell'Osservatorio istituito presso l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane con il preciso e assai gravoso compito – unitamente agli altri membri appartenenti – di valutare le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave (c.d. g.a.p.). Tale Osservatorio, inizialmente istituito presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stato successivamente trasferito al Ministero della salute ai sensi della legge n. 190 del 2014 (legge finanziaria per il 2015), che ne modifica anche la composizione, per assicurare la presenza di esperti e di rappresentanti delle regioni, degli enti locali e delle associazioni operanti in materia.

- V'è la piena e perfetta consapevolezza della rilevanza del fenomeno che, seppur affrontato con il massimo dell'impegno da parte dei suoi membri (ricordiamo che ve ne fanno parte, oltre ad Aams, esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, esponenti delle associazioni rappresentative delle famiglie e dei giovani) non trova, a tutt'oggi, nessun intervento diretto per contrastare, sul territorio, il proliferare del fenomeno e, purtroppo conseguentemente, degli illeciti penali – oltre che amministrativi – ad esso connessi.

- Come noto, innumerevoli le iniziative e le denunce presentate dal del Codacons volte a tutelare e rappresentare gli interessi dei consumatori e delle famiglie.

- È pertanto sempre individuabile una lesione del diritto di personalità dell'associazione ogni volta che essa abbia indicato nel proprio statuto un tale interesse quale ragione stessa della propria esistenza, tanto da potersi avere quella immedesimazione fra sodalizio ed interesse perseguito e quindi la nascita di un danno morale idoneo a legittimare appunto la sua partecipazione al giudizio penale.

- Il proposito di realizzare le proprie attività e finalità statutarie, in funzione della tutela del consumatore, porta il Codacons a denunciare quanto segue.

- Il proposito di realizzare le proprie attività e finalità statutarie, in funzione della tutela del consumatore, e dei soggetti più deboli, come i minori, porta il Codacons a sottoporre all'attenzione delle intestate autorità una situazione assai grave che ben potrebbe configurare responsabilità penalmente rilevante quale il gioco d'azzardo, riciclaggio, estorsione nonché responsabilità sulla base dell'art. 40 del codice penale che afferma: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", per il reato di omissioni in atti di ufficio ex art. 328 c.p., nonché per il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., nei confronti dello Stato, delle Regioni, delle Province e Comuni e a tutti i soggetti, privati e/o istituzionali, nonché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già AAMs) addetti ad attività di controllo e di sicurezza nella materia del gioco d'azzardo.

- Innumerevoli volte abbiamo segnalato che il fenomeno del gioco d'azzardo è in continua crescita e in questi anni sta assumendo dimensioni sempre più rilevanti, come dimostrato dall'andamento delle statistiche dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato relative alla quantità di denaro giocato.

- Secondo quanto emerge da una ricerca fatta da Sistema Gioco Italia del dicembre 2014, sono 790.000 i cittadini dipendenti dal gioco d'azzardo, mentre 1 milione e 750 mila sono i giocatori a rischio patologia. Gratta&Vinci, lotterie istantanee e il proliferare continuo di sale giochi.

- In Italia ci sono 400 mila slot machine: una macchinetta 'mangiasoldi' ogni 150 abitanti, un mini casinò tablet in ogni angolo di strada alla portata di tutti. Ed ora, a completare l'opera, arrivano sul mercato le STOP REDEMPTION TICKET, ovvero le cosiddette slot per bambini che invece che rilasciare banconote rilasciano coupon con cui i minori possono ritirare i giochi.

- SLOT PER BAMBINI, giochi simili alle slot machine per adulti, che funzionano con l'introduzione di denaro, ma la differenza è nella vincita, che non è in denaro, ma in ticket, che accumulati danno la possibilità di ottenere vari premi. I minori non giocano soldi veri, ma grazie all'acquisto di alcuni coupon che permettono alla macchina di funzionare, i bambini possono giocare. Più ticket accumulano più grande è il premio cui si ha diritto. Esattamente lo stesso principio del possesso del denaro!

- I proprietari di queste slot si difendono dall'accusa del gioco d'azzardo, sostenendo la differenza fra il denaro e i ticket, "tutti i giochi con vincite in denaro sono vietati ai minori di 18 anni, ma in questo caso non si parla di soldi". Purtroppo però, il confine di significato fra una vincita in denaro e una vincita di

ticket che comunque danno diritto a dei premi è davvero molto sottile. Si tratta comunque di un corrispettivo che da diritto ad un oggetto, peraltro, con lo stesso principio del denaro: più ticket si raccolgono, più grande sarà il premio!

- Recentemente, il servizio di Nadia Toffa mandato in onda su Italia1 a Le Iene, evidenzia la pericolosità della diffusione delle baby slot. Nell'inchiesta mandata avanti dalla giornalista, chiarissime le immagini in cui si vedono slot machines e roulette per bambini. I minori non giocano soldi veri, ma grazie all'acquisto di alcune banconote che permettono alla macchina di funzionare, i bambini possono "giocare".

- In merito alla "diffusione" delle cosiddette ticket redemption machine, già nel 2012 si era assistito ad un articolato dibattito sulla stampa e i portatori di interesse delle slot baby, rispetto alla potenziale pericolosità delle macchine, per le conseguenze psicologiche, culturali, oltre che economiche. Ed ancora, pochi giorni fa, è stata presentata dal deputato Scl Nicola Fratoianni, una interrogazione parlamentare al Ministro della Salute, ma a tutt'oggi nulla è stato fatto in proposito.

- Il problema delle slot machine, in particolare quelle "destinate" ai minori deve trovare una urgente risoluzione, poiché le stesse non sono più soltanto un passatempo o un "azzardo" per gli adulti, ma sono un pericolo per i bambini.

- Questa tipologia di giochi instaurano nel bambino il senso dell'azzardo. Perdere alle slot machines o alle roulette induce ai bambini un senso diverso della sconfitta, ovvero la mancata vincita per alcuni fattori diversi, come la sfortuna. Per questo motivo i bambini ritentano, nella speranza che possa andare meglio.

- I bambini dovrebbero essere tutelati, ed invece in molte strutture si permette loro di giocare anche alle slot per gli adulti nonostante siano minori. A ciò si aggiunga che, molte di queste sale destinate ai bambini vengono realizzate in aree attigue alle sale slot per adulti, separate solo da una porta.

- La pericolosità è data dalla dipendenza che questi "giochi" inducono anche nei più piccoli. Il rischio è quello di crescere intere generazioni di futuri giocatori d'azzardo, in un Paese, per altro, in cui già oggi vengono spesi dagli italiani circa 17 miliardi di euro nel settore, con ricadute economiche e di salute, gravissime.

- DI FRONTE A UNA TALE SITUAZIONE CI SI SAREBBE ASPETTATI UN INTERVENTO DELLO STATO VOLTO AD ARGINARE E CONTROLLARE IL FENOMENO DEL GIOCO D'AZZARDO.

- Non dimentichiamo inoltre che, il dilagare della ludopatia, aumenta inevitabilmente i costi sociali; il Ministero della Salute e i sistemi sanitari regionali sono costretti a sborsare soldi per la cura e la prevenzione, è dunque necessario intervenire nell'immediatezza.

- Nella realtà dei fatti vengono sistematicamente omessi dalle amministrazioni statali e locali competenti i provvedimenti loro imposti dalla vigente normativa, dettati al fine di fermare ovvero limitare l'emergenza sociale del gioco d'azzardo, ed espressamente previsti a tutela della salute umana.

- La responsabilità per queste omissioni, qui denunciate, appaiono della massima gravità, ove si consideri che lo Stato, le Regioni, le Provincie e i Comuni, l'Agenzia dei Monopoli e Dogane (già AAMS), nonché tutti i soggetti, privati e/o istituzionali, addetti ad attività di controllo e di sicurezza nella materia del gioco d'azzardo hanno il dovere di intervenire, per evitare che tale situazione diventi un vero e proprio stato di emergenza.

- Le responsabilità omissive degli organi competenti, sono ancora più evidenti se si mettono al confronto i dati relativi al numero delle patologie e delle problematiche correlate al GAP.

- Dal punto di vista normativo, le ticket redemption machine vengono annoverate nell'alveo degli apparecchi e congegni per il gioco lecito. La legge di stabilità introduce specificatamente i ticket redemption machine aggiungendo al comma 7 dell'art. 10 TUL il comma :

c- bis) quelli meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta , con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

c- ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. “

- Nello specifico, la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ha modificato, ancora una volta, l'art.10 del TULP – sopra riportato - introducendo gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici; in questo modo l'installazione di tali macchine non è più soggetta ad autorizzazione di cui all'art.86, comma 1, del TULPS, ma a quella di cui al comma 3 di detto articolo, con la conseguenza che se installati in locali già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma del citato art. 86 o di cui all'articolo 88 non necessitano di autonoma licenza (come indica il comma 3 lettera c) dell'art.86).

- Precisiamo inoltre, che precedentemente il Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n. 557/PAS. 11417.1200 dell'8 agosto 2008, aveva precisato (anche per eliminare l'impasse, causata dalla mancanza di una normativa vigente applicabile a questa tipologia di apparecchi) che detti apparecchi dovevano essere autorizzati come “operazioni a premio”. Successivamente, con la lettera c bis, il

legislatore precisa, al nuovo comma 7 quater dell'art 10, che tutti gli apparecchi del comma 7 (compresi i ticket) non possono essere ricondotti alla disciplina delle manifestazioni a premio.

- Come vediamo, le modifiche apportate dal legislatore alla normativa in materia di apparecchi da intrattenimento non manca di sollevare dubbi circa la loro interpretazione. E' dunque necessario intervenire e chiarire anche l'aspetto normativo di tali apparecchi.

Per i motivi sopra illustrati, appare chiaro l'interesse diretto concreto ed attuale della scrivente Associazione, che con la presente

CHIEDE

alle Autorità indicate in epigrafe:

A) di porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché una volta individuate e localizzate i locali in cui sono stati introdotti tali apparecchi, questi ultimi vengano rimossi. E' necessario interrompere la diffusione delle slot baby, non solo per questioni educative e formative, ma soprattutto per i risvolti psicologici che queste macchine possono provocare sui minori.

B) di fornire chiarimenti in merito all'ambito di applicabilità degli artt. 86 - 88 TULPS, nonché una specifica delle modalità di gestione e regolamentazione dei TICKET REDEMPTION visto la carenza normativa.

Altresì CHIEDE

alle Autorità indicate in epigrafe competenti dei fatti di cui sopra, di utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo scopo di predisporre tutti i controlli necessari ad accertare l'eventuale responsabilità, nonché l'eventuale sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti e ogni altra fattispecie criminosa che venisse individuata, quali il gioco d'azzardo, riciclaggio, estorsione, nonché responsabilità sulla base dell'art. 40 del codice penale che afferma: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", per il reato di omissioni in atti di ufficio ex art. 328 c.p., nonché per il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. ed istigazione al gioco d'azzardo, nei confronti dello Stato, della Regione, le Province e Comuni, nonché dall'Agenzia dei Monopoli e Dogane (già AAMS) a tutti i soggetti, privati e/o istituzionali, addetti ad attività di controllo e di sicurezza nella materia del gioco d'azzardo.

La responsabilità per queste omissioni, qui denunciate, appaiano della massima gravità, ove si consideri che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nonché tutti i soggetti, privati e/o istituzionali, addetti ad attività di controllo e di sicurezza nella materia del gioco d'azzardo hanno il dovere di intervenire.

La circostanza che il Presidente del Consiglio, Dott. Matteo Renzi, i Ministeri competenti e tutte le PA e amministrazioni regionali e comunali, nonché dall'Agencia dei Monopoli e Dogane (già AAMs) assumano comportamenti omissivi non osservando i numerosi obblighi imposti dalle prescrizioni di legge, per evitare pericoli e danni gravissimi per la salute della popolazione - in particolare dei soggetti più deboli, i minori - configura una responsabilità penale omissiva, ai sensi del dettato dell'art. 328 c.p.: indipendentemente dalle leggi e dai regolamenti, lo Stato, le Regioni, le Provincie e i rivestono una posizione che in senso tecnico giuridico "penalistico" si definisce di garanzia della salute della collettività, di cui governano il territorio. Questa posizione costituisce il risultato della concreta situazione di fatto della notevolissima somma di poteri ed obblighi di intervento che in via generale, ad essi sono attribuiti dall'insieme delle norme che ne regolano l'esercizio dell'azione ai fini di sanità pubblica.

Ed ancora, la mancata attuazione del Piano di Azione 2013-2015 regolarmente approvato dall'Agencia dei Monopoli e Dogane (già AAMs) e dai comitati regionali determina il reato di omissione di atti di ufficio, ai sensi dell'art. 328 c.p., il reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p., nonché istigazione e induzione al gioco d'azzardo.

Ciò premesso l'Associazione esponente denuncia sin da ora tutti coloro che risulteranno responsabili, per i reati indicati e ravvisabili nei fatti di cui sopra e chiede che contro tali persone sia promossa azione penale. Si chiede, infine, di essere informati circa la proroga del termine previsto per le indagini preliminari, ex art. 406 c.p.p. e dell'eventuale richiesta di archiviazione ex art. 408, comma 2, c.p.p., nonché ex art. 17, comma 3, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274.

Con osservanza.

Roma, 15 ottobre 2015

n.q.
Avv. Giuseppe Ursini

